

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ILLUMINAZIONE
VOTIVA DEI CIMITERI

Approvato con deliberazione di C.C. N. del

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio per la illuminazione votiva dei cimiteri comunali.

Art.2 – Modalità di svolgimento del servizio

Avendo il servizio modeste dimensioni, viene svolto in economia o tramite ditte specializzate.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art.3 – Campo di applicazione

Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:

- a) dei campi di inumazione;
- b) dei loculi cimiteriali;
- c) delle tombe di famiglia;
- d) di colombari, ossari;
- e) in corrispondenza di cippi ricordo ecc.
limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento dei cimiteri e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte.

Art.4 – Orario del servizio – Sospensione del servizio

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte).

Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborso agli utenti.

Art.5 – Tariffe – Pubblicità delle tariffe

Il servizio sarà assicurato con l'applicazione delle tariffe approvate dall'organo competente e potranno essere annualmente aggiornate.

LE TARIFFE SARANNO COSI' COSTITUITE:

- 1) Spese fisse di impianto comprendenti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) la compartecipazione delle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
 - c) la fornitura del porta lampada e della lampada;
- 2) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:
 - a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
 - b) il ricambio delle lampade;
 - c) l'erogazione dell'energia elettrica.

Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto. La disdetta deve essere effettuata con atto scritto ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del ricevimento da parte del Comune. Per le tariffe correnti si rimanda alla apposita delibera di Giunta Comunale.

Art.6 – Modalità per il pagamento del canone

Il pagamento del canone deve avvenire mediante i canali indicati al momento dell'allaccio da parte dell'Ente. L'amministrazione Comunale, entro il 30 Novembre di ogni anno, provvede alla compilazione e spedizione delle bollette per il pagamento del canone.

La spedizione deve comunque avvenire almeno 20 giorni prima della data prevista per la scadenza di pagamento. Il mancato versamento entro il termine previsto nella bolletta comporterà l'attivazione delle procedure di legge per la riscossione e l'eventuale interruzione del servizio.

Art.7 – Durata della convenzione

La durata minima del contratto di utenza è di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

I contratti di utenza si intenderanno tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 31 dicembre.

La disdetta ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

CAPO III RAPPORTO DI UTENZA

Art.8 – Richiesta di utenza

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'attivazione sarà immediata previa stipula della convenzione solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.

Art.9 – Convenzione di utenza

Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.

All'atto della convenzione l'utente deve versare le spese contrattuali e depositare copia del versamento delle spese di primo impianto e canone fino al 31 dicembre, quest'ultimo determinato in dodicesimi secondo le tariffe vigenti. Il canone per l'anno in corso sarà determinato in base ai dodicesimi con decorrenza dalla presentazione della richiesta.

Art.10 – Tipo di lampadina

Il servizio sarà assicurato con lampadine a Led.

Art.11 – Divieti

E' assolutamente vietato agli utenti di :

- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire le lampadine.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

CAPO IV NORME FINALI

Art.12 – Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, come voluto dall'art.2 della Legge 07.08.1990, n. 241 vengono fissate come dal seguente prospetto:

Num. D'ordine	Interventi	Giorni utili Per la Definizione
1	Perfezionamento della convenzione	30
2	Comunicazione di non adesione alla richiesta	30
3	Termine per la sostituzione delle lampade	30

Art.13- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art.14 – Leggi ed atti regolamentati

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili le norme vigenti in materia.

Art.15 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.